

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2022

INDICE

	DIRITTO DEL LAVORO	
ITALIA:	Obbligo vaccinale per i lavoratori ultracinquantenni	Pagina 4
GERMANIA:	BAG: La pandemia fa parte dei rischi della vita - nessun pagamento dei salari in caso di lockdown	Pagina 4
	DIRITTO SOCIETARIO	
ITALIA:	Riunioni assembleari e consiliari “da remoto”: la svolta	Pagina 5
GERMANIA:	Responsabilità dei soci accomandanti nelle società in accomandita a più livelli	Pagina 5
	FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
ITALIA:	Nuova direttiva sulle società di comodo	Pagina 6
	PREZZI DI TRASFERIMENTO	
ITALIA:	Procedura di rettifica in diminuzione del reddito ai fini transfer pricing . .	Pagina 6
	DIRITTO DELLA PRIVACY	
ITALIA:	Dati personali come strumento di pagamento: il D.Lgs. 28.10.21	Pagina 7
	TMT - TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY	
ITALIA:	Via libera del Parlamento Europeo al Digital Service Act	Pagina 7
	TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
ITALIA:	Il nuovo regime di Patent Box	Pagina 8
GERMANIA:	Miglioramenti per la compensazione delle perdite fiscali	Pagina 8
	D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE	
ITALIA:	Rapporti tra l'art. 30 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro e il Modello 231	Pagina 9
	REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
ITALIA:	Sull'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi . .	Pagina 9
	MERGERS & ACQUISITIONS	
ITALIA:	Conferimento di immobile di proprietà del socio in società: effetti giuridici e tributari	Pagina 10
	DIRITTO SINDACALE	
ITALIA:	Ultrattività: CCNL efficace fino alla sottoscrizione del nuovo	Pagina 10

INDICE

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

- ITALIA:** Enasarco: si valuta il commissariamentoPagina **11**
GERMANIA: Nullità del patto di non concorrenza nell'accordo di produzione a contrattoPagina **11**

APPALTI

- ITALIA:** Due importanti strumenti adottati dall'ANAC consentono di digitalizzare l'e-procurement italianoPagina **12**

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

- ITALIA:** La domanda (tardiva) per gli interessi è possibile anche dopo che è stata ammessa la domanda per il capitale.Pagina **12**

DIRITTO DELL'ENERGIA

- ITALIA:** Bonus edilizia: novità con la Legge di bilancio 2022Pagina **13**

RETAIL & REAL ESTATE

- ITALIA:** Le nuove linee di indirizzo per lo sviluppo del settore commerciale in Lombardia.Pagina **13**

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

- ITALIA:** Maxi-sanzione antitrust ad AmazonPagina **14**

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

- GERMANIA:** Sigilli di "test" come marchiPagina **14**

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

- GERMANIA:** Obblighi di trasparenza estesi ai sensi della legge antiriciclaggio tedescaPagina **15**

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

- ITALIA:** Rapporti tra arbitro e giudice ordinarioPagina **15**

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

- ITALIA:** Attenzione alle variazioni di domicilio fiscale.Pagina **16**

IVA E DAZI

- ITALIA:** Aggiustamenti per transfer pricing - fuori campo IVA.Pagina **16**

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

Al fine di garantire la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro, il D.L. n. 1/22 (modificando il D.L. n. 44/21) ha previsto che dal prossimo 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 - sia del settore pubblico, sia del settore privato - per accedere al luogo di lavoro debbano possedere ed esibire il green pass rafforzato, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o di avvenuta guarigione. I datori di lavoro saranno tenuti alla verifica del rispetto di tali requisiti. Qualora i dipendenti comunicino di non essere in possesso della certificazione Covid-19 rafforzata o ne siano sprovvisti al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione di tale documento e comunque non oltre il 15.06.22. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione, né altro compenso. Trascorsi cinque giorni, il datore di lavoro potrà sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la loro sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 15.06.22. I dipendenti che accedano ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di vaccinazione saranno puniti con una sanzione amministrativa (600 - 1.500 Euro).



S. Hein



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: BAG: LA PANDEMIA FA PARTE DEI RISCHI DELLA VITA - NESSUN PAGAMENTO DEI SALARI IN CASO DI LOCKDOWN

Con la sentenza del 13.10.21 la Corte federale del lavoro (BAG) si è pronunciata nel senso che il lockdown imposto per sconfiggere il coronavirus non è un rischio aziendale, per cui il datore di lavoro non deve continuare a pagare i salari.

La sentenza della BAG era attesa con ansia, la questione giuridica era controversa in giurisprudenza, in dottrina, a livello politico e nella pratica. Nel caso oggetto della sentenza, i tribunali nelle prime due istanze avevano ritenuto che la chiusura forzata del commercio al dettaglio ordinata dalle Autorità dovesse essere considerata un rischio operativo del datore di lavoro. Le motivazioni della sentenza mostrano quanto sia stata controversa la discussione e quanto sottili possano essere le differenze. Il principio fondante è: nessuno stipendio senza lavoro. Tuttavia, questo principio è relativizzato dalle norme che tutelano il pagamento dello stipendio, ad. es. in caso di malattia e di congedo. Se il datore di lavoro non accetta il lavoro offerto, rimane obbligato a pagare il salario. Ciò si realizza anche se il datore di lavoro non può accettare la prestazione lavorativa a causa di un rischio specifico connesso alla sua impresa. Un lockdown, invece, rientra nei rischi della vita. Hanno più fortuna i lavoratori che possono lavorare da casa o che ricevono il c.d. Kurzarbeitergeld (indennità per lavoro a orario ridotto).



A. Seitz



A. Santonocito-Pluta



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |
a.santonocito-pluta@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: RIUNIONI ASSEMBLEARI E CONSILIARI "DA REMOTO": LA SVOLTA

Il Consiglio Notarile di Milano ha sancito la legittimità, anche dopo il periodo emergenziale da Covid-19, di clausole statutarie che, oltre a consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, prevedano che l'organo amministrativo possa stabilire nell'avviso di convocazione che l'intervento avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza un luogo fisico di riunione (cfr. massima n. 200/21). La considerazione di base è che la riunione virtuale non incide sul principio di collegialità, poiché consente ai partecipanti di dialogare e scambiare documenti in tempo reale. Sono altresì rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento, purché i soci dispongano dei necessari collegamenti telematici, senza alcuna discriminazione e compressione del loro diritto di partecipare alla riunione ed esprimere il proprio voto. Corollario di questo orientamento è la possibilità di indire virtualmente anche riunioni di altri organi sociali di amministrazione e controllo, purché lo statuto contenga disposizioni che ne consentano la partecipazione con mezzi telematici. Questa posizione consente, tra l'altro, alle società italiane appartenenti a gruppi stranieri di rendere lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali più agile ed efficiente in un'ottica di ulteriore consolidamento dei trend di "lavoro da remoto" ed ecosostenibilità.



M. Leonardi



D. Runggaldier

Molinari Agostinelli

studio legale

Avv. Marco Leonardi | m.leonardi@malaw.itAvv. Daniela Runggaldier | d.runggaldier@malaw.it

GERMANIA: RESPONSABILITÀ DEI SOCI ACCOMANDANTI NELLE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA A PIÙ LIVELLI

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione tedesca (sentenza del 3.08.21, II ZR 123/20) dà lo spunto per trattare il tema della responsabilità dei soci accomandanti nelle società in accomandita a più livelli. Nel caso di specie, una società in accomandita era partecipe, come accomandante, di un'altra società in accomandita. La società controllata andò in fallimento. In tali casi, solamente il curatore fallimentare ha il potere di far valere la responsabilità degli accomandanti della società fallita. I creditori della società insolvente non hanno invece alcun diritto di aggredire individualmente il patrimonio dei soci accomandanti. Si è posto il quesito se ciò valesse ugualmente anche nei confronti dei soci accomandanti della società controllante, che sono responsabili in solido con essa verso i creditori della controllata. In tal caso, questi ultimi non potrebbero agire autonomamente nemmeno contro gli accomandanti della società controllante. La Corte di Cassazione ha deciso che, anche in questo caso, solo il curatore fallimentare ha il diritto di far valere la loro responsabilità. La sentenza evidenzia ancora una volta che i soci accomandanti della società controllante, così come la società controllante stessa, sono solidalmente responsabili per i debiti della società in accomandita controllata.



W. Liebau

Luther.RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio partner del Network "Norme & Tributi"

della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

5

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: NUOVA DIRETTIVA SULLE SOCIETÀ DI COMODO

La Commissione europea ha presentato il 22.12.21 un'importante proposta di direttiva - COM(2021)-565final - volta al contrasto delle società di comodo (shell companies). Le disposizioni dovrebbero applicarsi dall'1.01.24 ma, in tal caso, il periodo di monitoraggio inizierebbe già nel 2022 (due anni precedenti). Esse riguarderanno le società UE che non esercitano un'attività economica effettiva, ossia essenzialmente in presenza congiunta di tre indici: (i) presenza di passive income superiori al 75% dei proventi, (ii) presenza significativa di alcuni beni (immobili, beni mobili per scopi privati, partecipazioni) in altro Stato, (iii) outsourcing dell'amministrazione. Sono previste ipotesi in cui la società non si considera, comunque, di comodo; sarà possibile disapplicare la norma in presenza di "indicatori di sostanza" (locali nel Paese di residenza, almeno un conto bancario attivo nell'UE, presenza di amministratori o dipendenti); è, in ogni caso, stabilita la possibilità di fornire prova contraria. In caso di applicazione della normativa, i Paesi UE disconosceranno i benefici convenzionali e di cui alle direttive "dividendi" e "interessi/royalties"; inoltre, qualora un reddito percepito dalla società sia pagato da un soggetto residente nello stesso Paese del socio, esso sarà imputato direttamente al socio; è poi previsto un apposito meccanismo di scambio di informazioni.



P. Pagani

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: PROCEDURA DI RETTIFICA IN DIMINUZIONE DEL REDDITO AI FINI TRANSFER PRICING

Con il D.L. n. 50/17, è stato introdotto il nuovo art. 31quater, D.P.R. 600/73, in base al quale è possibile riconoscere una rettifica in diminuzione del reddito, ai fini della disciplina sul transfer pricing, nel caso in cui vi sia stata una rettifica corrispondente in aumento in uno Stato con il quale vige una Convenzione, che consenta un adeguato scambio di informazioni.

In altri termini, la diminuzione del reddito può avvenire: a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità degli Stati esteri, a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla c.d. Convenzione arbitrale, nonché delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla direttiva (UE) 2017/1852; b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale, i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; c) a seguito di istanza da parte del contribuente, da presentarsi all'ufficio "Accordi preventivi e controversie internazionali" dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato, con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi, che consenta un adeguato scambio di informazioni.



G. Doneddu

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

PAGINA

6

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: DATI PERSONALI COME STRUMENTO DI PAGAMENTO: IL D.LGS. 28.10.21

In data 28.10.21 il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato lo schema di decreto legislativo relativo al recepimento interno della Direttiva 2019/770/UE che introduce importanti novità in materia di contratti di fornitura di prodotti e servizi digitali. L'aspetto di maggior rilevanza, oggetto peraltro di grande risonanza mediatica, è rappresentato dal supposto riconoscimento di un nuovo ruolo ai dati personali degli utenti: questi ultimi, infatti, verrebbero riconosciuti come strumento di pagamento attraverso il quale acquistare i citati servizi o prodotti di carattere digitale messi in vendita dai fornitori virtuali.

Ma si può correttamente affermare che tale circostanza sia veritiera? Dalla lettura della disposizione emerge come le novità introdotte si riferiscano a prestazioni corrispettive: tuttavia, ed è questo il punto, la norma non riconosce espressamente alla dazione di dati personali da parte dell'utente la natura di controprestazione. Nonostante sia questa la sensazione che aleggia dalla lettura complessiva dell'articolo di legge, resta il fatto che il legislatore ha omesso di affermarla con chiarezza e che, parimenti, nulla ha precisato in merito al tema - tutt'altro che banale - del necessario coordinamento tra tale disciplina e quella relativa alla protezione dei dati personali degli individui.



T. Mauri

Dott. Tommaso Mauri | tommaso.mauri@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Rödl & Partner

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: VIA LIBERA DEL PARLAMENTO EUROPEO AL DIGITAL SERVICE ACT

Lo scorso 20 gennaio, il Parlamento europeo (il "Parlamento") ha approvato il nuovo testo del Digital Service Act ("DSA") contenente alcune novità finalizzate a contrastare in maniera più efficace il fenomeno della diffusione di contenuti illegali online. Il testo del DSA pone una particolare attenzione nei confronti delle c.d. "Big Tech", quest'ultime soggette ad ulteriori obblighi specifici a causa dei particolari rischi che la loro attività presenta circa la diffusione online di contenuti illeciti e dannosi. In particolare, gli emendamenti introdotti dal Parlamento prevedono, inter alia: (i) il divieto di utilizzazione di tecniche di targeting indirizzate a minori o gruppi di persone vulnerabili; (ii) il diritto al risarcimento da parte degli utenti per i danni derivanti dal mancato rispetto degli "obblighi di diligenza" delle piattaforme online; (iii) l'esenzione da alcuni doveri per le piccole e medie imprese (es. l'esonero dall'obbligo di redazione del report annuale sull'attività di moderazione dei contenuti intrapresa); (iv) il divieto di utilizzazione di tecniche ingannevoli per influenzare il comportamento degli utenti; (v) la predisposizione di un meccanismo di "notifica e azione" per la rimozione "senza indebito ritardo" di prodotti, servizi o contenuti illeciti online; (vi) la predisposizione di maggiori garanzie al fine di assicurare che le notifiche siano trattate in modo "non discriminatorio", nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione. Il DSA, così come approvato dal Parlamento, sarà utilizzato come "mandato" per la successiva fase di negoziazione con la presidenza francese del Consiglio dell'UE.



C. Impalà

**MORRI
ROSSETTI**

Avv. Carlo Impalà | Carlo.Impala@MorriRossetti.it

PAGINA
7

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: IL NUOVO REGIME DI PATENT BOX

Il nuovo regime di Patent Box, come disciplinato dal D.L. 146/21 e modificato dalla Legge di bilancio 2022, introduce un meccanismo opzionale di “super deduzione” ai fini IRES e IRAP pari al 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali i) giuridicamente tutelabili e ii) utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa. Nel dettaglio, tale regime: i) è vantaggioso per le imprese che sviluppano software, brevetti industriali, disegni e modelli, in quanto intangibili agevolabili (marchi e know-how risultano invece definitivamente esclusi); ii) è cumulabile con il credito di imposta ricerca e sviluppo in relazione ai medesimi costi; iii) prevede un meccanismo di recupero delle spese agevolabili sostenute negli anni precedenti (fino a 8) a quello in cui l’intangibile creato ha ottenuto un titolo di privativa industriale. L’opzione per la super deduzione è applicabile dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/21 (il 2021 per i soggetti “solari”); dura 5 periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile. Le modalità di esercizio saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureau **Plattner**Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com

GERMANIA: MIGLIORAMENTI PER LA COMPENSAZIONE DELLE PERDITE FISCALI

I partiti della c.d. coalizione “semaforo” (SPD, Verdi e FDP) hanno presentato il 24.11.21 il contratto di coalizione. Oltre a un “super ammortamento” per gli investimenti nella protezione del clima e nella digitalizzazione, il contratto prevede per le imprese un miglioramento della disciplina per la compensazione delle perdite fiscali. La compensazione delle perdite è considerata una delle misure di aiuto più efficaci nei periodi di crisi: le imprese, infatti, non devono farsi carico di nuovi debiti ma possono ottenere rimborsi fiscali dall’Ufficio Imposte. La liquidità delle imprese, a breve e medio termine, può in tal modo essere migliorata.

Secondo il contratto di coalizione, saranno estesi fino alla fine del 2023 sia l’aumento dell’importo per il riporto perdite su esercizi anteriori, già aumentato fino a 10 milioni di Euro durante la crisi del Coronavirus (in precedenza limitato a 1 milione di Euro), sia il cosiddetto riporto perdite “provvisorio” (rimborso anticipato). Inoltre, il riporto delle perdite su esercizi anteriori sarà esteso ai due periodi di valutazione precedenti (in precedenza limitato ad un periodo di valutazione), in modo permanente e indipendentemente dalla crisi legata al Coronavirus.

Resta ora da vedere come la coalizione “semaforo” metterà in atto le misure concordate.



R. Mader



A. Pensovecchio

STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFERDipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Fachberater für Internationales
Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de
RAin Anna Pensovecchio |
a.pensovecchio@mader-stadler.de
Studio partner del Network “Norme & Tributi”
della Camera di Commercio Italo-Germanica

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: RAPPORTI TRA L'ART. 30 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E IL MODELLO 231

Le connessioni e le interferenze tra le norme prevenzionistiche in materia di sicurezza sul lavoro e il Modello di cui agli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01 sono stati approfonditi e chiariti dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità investita di tali questioni nell'ambito di processi per tragedie e/o infortuni occorsi nei luoghi di lavoro (cfr. Trib. di Lucca, 31.01.17, Cass. pen, sez. IV, 25.03.19, n. 128769). In particolare, è stato precisato che il Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR) e il Modello 231 sono due documenti autonomi e distinti, ma avvinati da una inscindibile relazione. Per quanto riguarda, infatti, la sezione del Modello 231 dedicata alla sicurezza sul lavoro, il DVR rappresenta un elemento centrale poiché contiene la mappatura dei rischi nell'ambiente di lavoro e le misure idonee a governare tali rischi. Tuttavia, è stato rilevato che i sistemi gestionali della sicurezza non contemplano un organismo di controllo come quello previsto dall'art. 6 D.Lgs. 231/01, così come non prevedono la formalizzazione e l'applicazione di un sistema disciplinare, rilevante invece in ottica 231. Ciò significa che i due sistemi, pur non essendo coincidenti, possono essere opportunamente raccordati nel quadro di un'efficiente ibridazione reciproca.



S. Bruno



B. Ricci

STUDIO LEGALE **BRB**

Avv. Stefano Bruno | s.bruno@brbstudiolegale.it
Avv. Biancamaria Ricci | b.ricci@brbstudiolegale.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: SULL'INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI

In tema del delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 c.p., la Sezione II della Cassazione, con sentenza n. 46882 depositata in data 22.12.21, ha deciso in merito ad un'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, avente per oggetto il sequestro di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti ("Minnie" e "Richmond"), che non godono sul territorio italiano di alcuna protezione, in quanto non registrati in sede europea o comunque in ambito internazionale.

Infatti, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e incontestata utilizzazione, come nel caso concreto, per il quale non è richiesta la prova della registrazione, è indispensabile che la pubblica accusa dimostri gli elementi che attestano la rinomanza dello stesso e la notoria riferibilità alla casa produttrice e alla tipologia di prodotti che contraddistinguono, tali da renderlo meritevole di tutela giudiziaria, con conseguente onere a carico dell'incolpato di fornire la prova contraria.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät

BRANDSTÄTTER

Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

PAGINA

9

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CONFERIMENTO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL SOCIO IN SOCIETÀ: EFFETTI GIURIDICI E TRIBUTARI

Un socio persona fisica di una società a responsabilità limitata può inserire nel ciclo produttivo della propria società un immobile strumentale per natura (ad esempio un negozio) di cui è proprietario, ricevendo in cambio ulteriori quote. Il passaggio, regolato tramite atto pubblico, è accompagnato da una stima del valore dell'immobile conferito redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c. da un revisore legale iscritto nel relativo albo. Differentemente a quanto accade per le società per azioni, la nomina dell'esperto è in capo al conferente e non necessita di ricorso al Tribunale.

Ai fini delle imposte dirette, i conferimenti di immobili fanno emergere un corrispettivo imponibile pari al valore normale del bene in capo al socio. La plusvalenza realizzata non sarà tassabile come reddito diverso se l'immobile oggetto di conferimento risulterà di proprietà del soggetto conferente da almeno cinque anni.

Ai fini delle imposte indirette, l'atto di conferimento, non essendo soggetto ad IVA, è soggetto alle aliquote previste per il conferimento di beni strumentali (4% di imposta di registro, 2% imposta ipotecaria, 1% di imposta catastale).



S. Andreasi



H. Felderer

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.it

Dr.ssa Hannah Felderer | hannah.felderer@data.bz.it

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: ULTRATTIVITÀ: CCNL EFFICACE FINO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO

Con l'Ordinanza n. 40409/21 dello scorso 28 ottobre, depositata il successivo 16 dicembre, la Corte di Cassazione ha riconfermato il principio generale secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune, in quanto manifestazione dell'autonomia negoziale dei soggetti stipulanti, devono ritenersi validi ed efficaci esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti stesse. Ne consegue, a parere della Corte, che la previsione della vigenza del contratto fino ad una nuova stipulazione deve essere considerata quale termine di durata in quanto clausola di ultrattività. Nel caso di specie, il CCNL Sanità privata (2002-2005) prevedeva che lo stesso sarebbe stato efficace "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL". La Corte ritiene che tale espressione, seppur non contenente una precisa indicazione cronologica, indica la volontà delle parti stipulanti a "vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione". Peraltro, la Corte chiarisce che in caso di stipulazione di un successivo accordo regolatorio, quest'ultimo deve considerarsi valido ed efficace solo nei confronti delle parti firmatarie e non anche nei confronti delle organizzazioni sindacali che avevano aderito al precedente accordo ma non a quello modificativo.



V. De Luca



E. Cannone



DE LUCA & PARTNERS
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca |
vittorio.deluca@delucapartners.it
Avv. Elena Cannone |
elena.cannone@delucapartners.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: ENASARCO: SI VALUTA IL COMMISSARIAMENTO

Nel corso degli ultimi mesi, la Commissione parlamentare di controllo ha valutato le criticità della situazione economica e gestionale di Enasarco (i.e. Ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell'intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza) e ha proposto al Ministero del Lavoro il commissariamento dell'Ente. La nota tecnica della Commissione parlamentare ha evidenziato infatti profili di criticità relativi in particolare a due aspetti: (i) la situazione economico-finanziaria che mette a rischio la futura stabilità e solvibilità dell'Ente, ed (ii) il contenzioso in essere sulla composizione del Consiglio di amministrazione di Enasarco che rischia di influire negativamente sull'andamento della gestione. In particolare, nella seduta del 16.11.21, il Presidente della Commissione ha anche fatto presente che intende presentare un documento complessivo su cui discutere in riferimento all'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni. Si attendono ora le sentenze delle cause in corso relativamente ad Enasarco che incideranno sul destino previdenziale dei circa 220.000 iscritti all'Ente.



D. Bracchi



M. Secchi



Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it
 Avv. Marco Secchi | marco.secchi@agnoli-giuggioli.it
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: NULLITÀ DEL PATTO DI NON CONCORRENZA NELL'ACCORDO DI PRODUZIONE A CONTRATTO

Nella sentenza del 29.07.21 (R.G. n. 2 U 136/21) la Corte d'Appello di Stoccarda è stata chiamata a pronunciarsi in merito a un patto di non concorrenza. La convenuta si era impegnata a produrre gelati per l'attrice nel contesto della produzione a contratto. Nel contratto la convenuta si era impegnata a non produrre o distribuire prodotti uguali o simili a quelli dell'attrice durante il periodo contrattuale e per i nove mesi successivi al termine del contratto. La Corte d'Appello di Stoccarda ha ritenuto che la pattuizione di non produrre prodotti simili al termine del contratto fosse troppo ampia e quindi contraria al buon costume. Un tale patto di non concorrenza non deve andare oltre gli interessi del beneficiario degni di protezione in termini di luogo, tempo e oggetto. Ciò richiede che il patto di non concorrenza sia necessario per lo scopo perseguito dall'accordo di produzione a contratto. Tale necessità potrebbe derivare dall'esigenza di protezione degli investimenti del beneficiario o di protezione dallo sfruttamento sleale del successo del proprio lavoro. Tuttavia, un tale patto di non concorrenza deve essere limitato all'oggetto della cooperazione e, geograficamente, alla zona di vendita in questione. La pattuizione raggiunta andava ben al di là di questo apprezzabile interesse dell'attrice ed era quindi nulla.



R. Budde



Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

APPALTI

ITALIA: DUE IMPORTANTI STRUMENTI ADOTTATI DALL'ANAC CONSENTONO DI DIGITALIZZARE L'E-PROCUREMENT ITALIANO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha impresso un'accelerazione alla digitalizzazione del procurement nazionale, introducendo il Bando digitale tipo n.1 e dando avvio al Fascicolo virtuale dell'operatore economico. I due strumenti sono parte delle misure di semplificazione dell'e-procurement previste dal PNRR e dal D.L. 77/21, c.d. Decreto Semplificazioni. L'introduzione del bando digitale per appalti di servizi e forniture sopra soglia UE nei settori ordinari, applicabile in via generale anche ai lavori, dà il via all'adozione della procedura telematica per tutti gli affidamenti e crea numerosi vantaggi per gli operatori. In particolare, il bando tipo è destinato ad ottimizzare le procedure di gara tramite standardizzazione del disciplinare, riduzione dei casi di deroga nonché abbattimento delle tempistiche e contenimento degli oneri burocratici. Strettamente connessa, la realizzazione del Fascicolo digitale, strumento già previsto all'art. 81 del Codice Appalti ed ora sostanzialmente rinnovato. Esso consente di compiere un passo concreto verso la completa digitalizzazione delle procedure, garantendo, sin dalla fase di qualificazione, di acquisire telematicamente anche a beneficio di future gare, i documenti a comprova dei requisiti, riducendo sensibilmente gli oneri richiesti agli operatori economici.



A. Romano

SATTA ROMANO & ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano |
segreteria@sattaromano.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: LA DOMANDA (TARDIVA) PER GLI INTERESSI È POSSIBILE ANCHE DOPO CHE È STATA AMMESSA LA DOMANDA PER IL CAPITALE

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata positivamente sulla possibilità di insinuare tardivamente il credito relativo agli interessi di mora in un momento successivo a quello nel quale è stata domandata l'insinuazione al passivo fallimentare della sorte capitale (ordinanza del 17.12.21, n. 40554). La suprema Corte ha infatti accolto il ricorso di un professionista che si era visto respingere la domanda di insinuazione degli interessi moratori relativi a due crediti professionali che erano già stati tempestivamente insinuati per la sorte capitale. Secondo la Corte di Cassazione "il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale", giacché si fonda sul ritardo nell'adempimento, pertanto su una diversa causa petendi rispetto al credito relativo al capitale. Si tratta in realtà di un orientamento pacifico (la stessa Cassazione richiama la sua decisione a sezioni unite n. 6060/15) e non c'è ragione per escluderne l'applicazione in sede fallimentare.



S. Grigolli



G. Mancini

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |
stephan.grigolli@grigollipartner.it
Avv. Giuseppe Mancini |
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: BONUS EDILIZIA: NOVITÀ CON LA LEGGE DI BILANCIO 2022

La Legge di bilancio 2022 è intervenuta, fra le altre cose, anche sul Superbonus 110%, bonus facciate e bonus edilizi “minori”, ridefinendone, in sostanza, le loro scadenze. Per quanto riguarda il Superbonus 110%, per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche proprietarie di edifici composti fino a quattro unità immobiliari, Onlus e associazioni di volontariato o persone fisiche per interventi in singole unità immobiliari di un condominio, la scadenza è prorogata al 2025, potendo detrarre però il 110% fino al 31.12.23, il 70% nel 2024 e il 65% nel 2025. Per gli interventi effettuati invece da IACP ed enti equivalenti, la scadenza è prorogata al 31.12.23 se alla data del 30.06.23 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Per interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche la scadenza è prorogata al 31.12.22, purché entro il 30.06.22 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Il bonus facciate è confermato anche per il 2022, ma con un'aliquota pari al 60%, mentre sono prorogati al 2024 i seguenti bonus “minori”: ristrutturazione edilizia, ecobonus “ordinario”, sisma bonus “ordinario”, il bonus mobili e il bonus verde.



S. Bartels



G. Chiarvesio

Avv. e RAin Svenja Bartels, Partner |
svenja.bartels@roedl.com

Avv. Giulia Chiarvesio, Associate |
giulia.chiarvesio@roedl.com

Studio partner del Network “Norme & Tributi”
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Rödl & Partner

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DEL SETTORE COMMERCIALE IN LOMBARDIA

Nel dicembre 2021, Regione Lombardia ha pubblicato la proposta del nuovo Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale (PTSSC), lo strumento di indirizzo per lo sviluppo delle attività commerciali nel proprio territorio. Il PTSSC descrive l'attuale scenario del settore commerciale, caratterizzato da una situazione di difficoltà, aggravata dalla Pandemia, oltre che da una complessiva evoluzione del sistema distributivo, caratterizzata anche dalla diffusione dell'e-commerce. Per contrastare tale scenario, la Regione propone: azioni dirette al rilancio dello sviluppo della rete distributiva, tra cui l'integrazione tra le forme tradizionali di commercio e quello elettronico; indirizzi per la riqualificazione delle risorse umane del comparto, nuovi criteri per l'insediamento degli esercizi commerciali, con particolare attenzione agli effetti negativi che i nuovi insediamenti determinano sull'ambiente, favorendo processi di rigenerazione urbana; criteri per l'accesso da parte delle imprese del settore alle risorse finanziarie regionali. L'approvazione definitiva avverrà nei primi mesi del 2022, alla quale seguiranno le disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali gli operatori del settore dovranno uniformarsi e che sostituiranno quelle attualmente vigenti.



T. Mambrini

E. Knickenberg
-Giardina

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale

Avv. Thomas Mambrini |
tmambrini@cocuzzaeassociati.it

Rechtsanwältin e Avv. Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: MAXI-SANZIONE ANTITRUST AD AMAZON

Con decisione A528 pubblicata il 9.12.21, l'AGCM ha inflitto ad alcune società del gruppo Amazon una sanzione di oltre 1 miliardo di Euro – la più alta mai irrogata dall'AGCM – per aver abusato della posizione dominante detenuta dal marketplace Amazon sul mercato italiano favorendo il proprio servizio di logistica e danneggiando operatori concorrenti di logistica e di marketplace.

L'AGCM considera la concessione di benefici di marketing, come l'etichetta "Prime", la non applicazione della misurazione della performance, la maggiore visibilità dei prodotti, e la partecipazione a determinate giornate di promozioni, solo a venditori che scelgono il servizio di logistica integrata di Amazon una violazione dell'art. 102 TFUE, considerando che tale abbinamento ha per effetto che altre società di logistica vengono praticamente escluse/penalizzate, non potendo offrire tali vantaggi di marketing, e i venditori vengono scoraggiati ad offrire (almeno parte dei) i propri prodotti su altri marketplace per evitare la duplicazione delle spese di logistica.

L'AGCM ha collaborato strettamente con la Commissione Europea, che a sua volta sta portando avanti due indagini nei confronti di Amazon di cui anche una per rafforzamento della posizione dominante dei servizi di logistica.

**Pirola
Pennuto
Zei
& Associati**
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi |
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Dr. jur. Cora Steinringer Rechtsanwältin e Avvocato |
cora.steinringer@studiopirola.com



G. Bricchi



C. Steinringer

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: SIGILLI DI "TEST" COME MARCHI

La ÖKO-TEST AG testa merci e pubblica i risultati nel proprio magazine ÖKO-TEST. Chi vuole può farsi pubblicità con il risultato del test, utilizzando il sigillo "ÖKO-TEST", registrato come marchio per i servizi d'informazione rivolti ai consumatori e simili. Accade spesso che un prodotto venga testato più volte e che l'esito sia prima buono, poi negativo, e ancor più spesso che il produttore lanci un altro prodotto simile ma non ancora testato. Se viene lo stesso utilizzato il sigillo ÖKO-TEST, ciò contraria la ÖKO-TEST AG. In diversi casi – quello di specie è stato esaminato anche dalla CGUE, sentenza C-690/17 del 11.04.19 – essa ha agito in forza del proprio marchio, poiché la violazione di marchio in genere è sanzionata con un risarcimento danni più elevato rispetto all'inganno, che si suppone essere atto che ricorre di frequente. Nel caso di specie, la Corte suprema tedesca (BGH) ha deciso che a ÖKO-TEST AG non è dato calcolare il danno in analogia con i principi della licenza. Infatti, ÖKO-TEST AG sia in casi precedenti sia in quello di specie non aveva preteso una licenza per l'utilizzo dei sigilli, ma solo un diritto fisso. Tuttavia, così il BGH, a ÖKO-TEST AG spetta il profitto derivante dall'utilizzo illecito del sigillo. A decidere se il profitto sia maggiore o nullo, sarà il tribunale d'appello, che aveva rigettato l'azione per assenza di danno (sentenza BGH del 16.12.21, I ZR 201/20).



K. Bott

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

GERMANIA: OBBLIGHI DI TRASPARENZA ESTESI AI SENSI DELLA LEGGE ANTIRICICLAGGIO TEDESCA

Il 1.08.21 è entrata in vigore la Legge tedesca sul registro per la trasparenza e sulle informazioni in materia finanziaria, anche con l'obiettivo di creare i presupposti per l'interconnessione dei dati con i registri per la trasparenza europei. Ai sensi del considerando 4 della Direttiva UE Antiriciclaggio, nei registri per la trasparenza sono raccolti i dati sui titolari effettivi di entità giuridiche soggette a obblighi di trasparenza. Poiché il registro per la trasparenza tedesco conteneva finora, per effetto della finzione di trasparenza ai sensi del § 20 (2) della legge antiriciclaggio tedesca, vecchia versione, solo dati che non erano già indicati in altri registri pubblici, mancava un insieme di dati completo da interconnettere. Il legislatore ha ora abolito la finzione di trasparenza e, per l'effetto, tutte le entità giuridiche rilevanti dovranno comunicare i dati dei propri titolari effettivi al registro per la trasparenza per esservi iscritti. Le persone giuridiche di diritto privato e le società di persone registrate che non erano finora tenute a comunicare il proprio titolare effettivo, sono ora obbligate a provvedervi entro i termini transitori stabiliti dal nuovo § 59 (8) della legge antiriciclaggio tedesca. Successivamente, le violazioni saranno sanzionate con una multa.



H. von Livonius



M. Harris

K&L GATES

Dr. Hilger Von Livonius, Partner, Munich |
hilger.livonius@klgates.com
 Michael Harris, Senior Transaction Lawyer, Munich |
michael.harris@klgates.com

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: RAPPORTI TRA ARBITRO E GIUDICE ORDINARIO

L'art. 819ter del codice di procedura civile italiano regola i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza di una causa avente identico contenuto davanti al giudice statale; se in un processo "statale" il convenuto afferma che l'attore ha proposto una domanda in violazione di una convenzione di arbitrato, il giudice statale, se riconosce la validità della convenzione arbitrale, dovrà negare la propria competenza e rimettere la causa agli arbitri. Una tale decisione potrà essere impugnata con regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione e la pronuncia della Corte vincolerà sia i giudici statali sia gli arbitri. Se la validità di una convenzione arbitrale è eccepita nel corso di una procedura arbitrale avviata prima che la stessa causa sia portata avanti ad un giudice statale, saranno solo gli arbitri competenti a decidere sulla competenza. Tale decisione, se resa con un lodo ad interim, potrà essere solo censurata con l'impugnazione per nullità del lodo definitivo. Dopo la sentenza o il lodo, che declinano la competenza, il processo potrà essere riassunto a seconda del caso davanti agli arbitri o al giudice statale.



R. Rudek

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: ATTENZIONE ALLE VARIAZIONI DI DOMICILIO FISCALE

Con sentenza n. 41137 del 22.12.21 ad interpretazione dell'art. 60 co. 1 lett. c) del D.P.R. n. 600 del 1973, la Corte di Cassazione ha stabilito che la variazione del domicilio fiscale ha in ogni caso efficacia a decorrere da 30 giorni dopo l'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate e non dalla data di iscrizione nei registri dell'Agenzia che potrebbe essere anche antecedente alla scadenza dei suddetti 30 giorni.

In sostanza, questa interpretazione salva l'esecutività degli atti notificati al vecchio indirizzo del contribuente anche successivamente alla data di variazione del domicilio nei registri dell'Agenzia, purché la notifica avvenga entro 30 giorni dalla data di richiesta di variazione.

Rimane quindi onere del contribuente monitorare per 30 giorni la corrispondenza in arrivo al precedente domicilio anche nel caso in cui abbia ricevuto notizia della già avvenuta iscrizione del nuovo domicilio nei registri dell'Agenzia.



M. Petrucci



RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucci@rplt.it

IVA E DAZI

ITALIA: AGGIUSTAMENTI PER TRANSFER PRICING - FUORI CAMPO IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello del 30.12.21 n. 884, ha chiarito che sono fuori campo IVA gli aggiustamenti di transfer pricing.

Al fine di stabilire se le regolazioni finanziarie operate in attuazione degli aggiustamenti TP rappresentino il corrispettivo di un'operazione rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si rende necessario in primo luogo riscontrare l'esistenza di un rapporto giuridico a prestazioni reciproche tra la società e le proprie consociate estere e, conseguentemente, verificare se nell'ambito del predetto rapporto sussista un nesso diretto tra i trasferimenti effettuati a titolo di aggiustamenti TP ed eventuali cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese dalla società.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che gli aggiustamenti, non essendo correlati con le cessioni originarie dei beni e non concretizzando una rettifica in aumento dell'imponibile IVA, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta.



S. Amoroso

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso |
stefano.amoroso@studioamoroso.it

NOTE LEGALI



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).